

# **MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore dei commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** l'articolo 6 del predetto decreto legislativo il quale elenca gli obiettivi che le regioni devono perseguire nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto;

**VISTA** in particolare la lettera g) del predetto articolo 6 la quale prevede quale obiettivo da perseguire nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali quello di assicurare, avvalendosi dei comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 6, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

### **Art. 2**

L'Osservatorio nazionale coordina gli osservatori costituiti presso le regioni con il fine di assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

### **Art. 3**

L'Osservatorio nazionale collabora alla definizione dei contenuti della modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevista dall'articolo 10, comma 5, del medesimo.

### **Art. 4**

L'Osservatorio nazionale sulla base dei dati relativi al settore merceologico, alla superficie e alla ubicazione degli esercizi di vendita, dei quali dispone ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, predispone annualmente un rapporto sull'entità ed efficacia della rete distributiva.

### **Art. 5**

L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi ed è costituito da:

- cinque membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- quattro membri in rappresentanza delle regioni;
- quattro membri in rappresentanza dei comuni;
- quattro membri in rappresentanza delle province;
- un membro in rappresentanza dei comuni ed enti montani;
- un membro in rappresentanza dell'Unioncamere;
- un membro in rappresentanza della Confederazione generale del commercio e del turismo;
- un membro in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi;
- un membro in rappresentanza dell'Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti;
- un membro in rappresentanza dell'Associazione nazionale cooperative dei consumatori;
- un membro in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

- un membro in rappresentanza della Consulta delle associazioni dei consumatori;
- un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti.

Roma, 29 luglio 1998

IL MINISTRO  
(Pier Luigi Bersani)